

mento alla concessione di un mutuo di favore, il fatto che il dipendente abbia già usufruito in precedenza di altro mutuo analogo. Propone peraltro che, insieme alle due soluzioni subordinate, indicate dalla stessa Commissione, si rappresentata al Consiglio una terza soluzione, per la quale l'importo del nuovo mutuo da concedersi venga determinato in rapporto alla disponibilità attuale diminuita della quota unitaria di disponibilità affente al precedente mutuo.

Quanto sopra il Direttore generale sottopone al Consiglio per le deliberazioni di sua competenza.

Il Consiglio delibera:

a)- di approvare la proposta di cui alla lettera a) in conformità del parere espresso dal Comitato permanente;

b)- di rinviare alla Commissione di finanza lo studio delle modalità di attuazione della proposta di cui alla lettera b), - in merito alla quale si pronuncia in massima favorevole - in rapporto anche alla opportunità di stabilire dei limiti